SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 settembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 12 settembre 2014.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato On.le Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 di nomina dell'Onorevole Avvocato Dario Franceschini a Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 di nomina dell'on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni a Sottosegretario di Stato ai Beni e alle attività culturali e al turismo;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dall'On. Ministro, l'on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni, Sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali e al turismo, è delegata a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti la qualità e la tutela del paesaggio, nonché a presiedere, in accordo con le indicazioni del Ministro, i lavori dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio.

2. L'on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni è altresì delegata a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti l'esposizione Universale Expo Milano 2015.

3. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, il Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni firma i relativi atti e provvedimenti.

4. Al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni possono essere delegati, inoltre, ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

5. Per le questioni di cui all'art. 1 e, salva diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni è incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale ed a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 2.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni:

a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e assegnazione delle risorse;

c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri e ai comitati interministeriali;

e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;

f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) la costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 1.

Art. 3.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. Il Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'Ufficio legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 settembre 2014

Il Ministro: FRANCESCHINI

14A07170

DECRETO 12 settembre 2014.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato dott.ssa Francesca Barracciu.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 di nomina dell'Onorevole Avvocato Dario Franceschini a Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 di nomina della dott.ssa Francesca Barracciu a Sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali e al turismo;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dall'On. Ministro, la dott.ssa Francesca Barracciu, Sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali e al turismo, è delegata a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti i rapporti istituzionali con le Regioni e gli Enti locali, comprese le iniziative relative alla sottoscrizione ed attuazione di protocolli generali di intesa, nonché a partecipare, in accordo con le indicazioni del Ministro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza unificata, nonché alla conferenza Stato-Città e autonomie locali.

2. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, il Sottosegretario di Stato dott.ssa Francesca Barracciu firma i relativi atti e provvedimenti, ivi inclusi accordi e protocolli di intesa con Regioni ed enti locali.

3. il Sottosegretario di Stato dott.ssa Francesca Barracciu, inoltre, è delegata a svolgere le iniziative di supporto al Ministro, con riferimento al semestre di presidenza italiana della Unione Europea.

4. Infine, il Sottosegretario di Stato dott.ssa Francesca Barracciu è delegata a presiedere i lavori del Comitato paritetico nazionale di coordinamento, istituito con decreto ministeriale 17 novembre 2010 ai sensi degli articoli 6 e 7 dell'Accordo per la promozione e l'attuazione del SAN – Servizio Archivistico Nazionale, stipulato il 25 marzo 2010 tra questo Ministero, la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, l'unione delle province d'Italia e l'associazione nazionale dei comuni d'Italia.

5. Al Sottosegretario di Stato dott.ssa Francesca Barracciu possono essere delegati, inoltre, ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

6. Per le questioni di cui all'art. 1 e, salva diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario di Stato dott.ssa Francesca Barracciu è incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale ed a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 2.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni:

a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e assegnazione delle risorse;

c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri e ai comitati interministeriali;

e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;

f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) la costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 1.

Art. 3.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Francesca Barracciu informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'Ufficio legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 settembre 2014

Il Ministro: FRANCESCHINI

14A07171

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2014.

Assegnazione di risorse per l'accesso alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013.

IL RAGIONIERE GENERAL E DELLO STATO

Visto il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria" ed in particolare:

l'art. 1, comma 10, che dispone, tra l'altro, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", e la sua articolazione in tre sezioni, tra le quali una "sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale";

l'art. 3 che ha disciplinato le condizioni e le modalità per l'erogazione di anticipazioni di liquidità alle regioni per il pagamento dei debiti cumulati al 31 dicembre 2012 dagli enti del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che:

ha disposto l'incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2014 del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, allo scopo di fare fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013 (comma 1);

ha stabilito che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, è stabilita la distribuzione dell'incremento suddetto fra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e sono fissati, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle maggiori risorse alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che in precedenza non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo (comma 2);

Visto in particolare il comma 4 del richiamato art. 32 che, con specifico riferimento al settore sanitario:

ha stabilito che sono ammesse alle anticipazioni di liquidità previste dal medesimo art. 32 le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 311, del 2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

ha limitato il livello delle anticipazioni ad un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del Servizio sanitario regionale per il medesimo anno dalle suddette regioni;

ha riservato a tale scopo l'importo di 600 milioni di euro dell'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1 al (comma 4);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2014, n. 172, adottato in attuazione del citato art. 32, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 che:

all'art. 1 ha provveduto al riparto fra le Sezioni del richiamato importo di 6.000 milioni, destinando, per le finalità dell'art. 32, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale», l'importo di 800 milioni di euro;

all'art. 2 ha precisato la tipologia dei debiti ammessi, ai fini dell'accesso alle anticipazioni;

Visto in particolare l'art. 5 del richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2014, che ha disciplinato, per l'ambito sanitario, in conformità alle procedure di cui all'art. 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle anticipazioni, stabilendo quanto segue:

ai fini dell'accesso all'anticipazione le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate tra-

smettono al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 31 luglio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario (comma 1);

l'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla sezione, è stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro l'11 agosto 2014; entro e non oltre il 6 agosto 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale (comma 2);

l'erogazione dell'anticipazione è subordinata agli adempimenti regionali, nonché alla relativa verifica positiva da parte del competente Tavolo, di cui all'art. 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 35 del 2013 e si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 (commi 3 e 4);

Viste le richieste delle seguenti regioni, pervenute entro il richiamato termine del 31 luglio 2014, ai fini dell'accesso all'anticipazione di liquidità in ambito sanitario:

Regione Liguria: 30.000.000,00 euro;

Regione Lazio: 670.000.000,00 euro;

Considerato che la regione Liguria non presenta le condizioni per accedere all'anticipazione in oggetto, non essendo sottoposta a piano di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, come previsto dal citato art. 32, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014;

Visti gli esiti del Tavolo di verifica degli adempimenti della regione Lazio del 31 luglio 2014, in base ai quali è stato verificato che la stessa ha destinato alla copertura della maggiore spesa sanitaria per il 2013 gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, per l'importo di 669.624.000,00 euro;

Ritenuto pertanto di escludere dall'assegnazione delle risorse di cui al presente decreto la regione Liguria per le ragioni suddette e di assegnare alla regione Lazio l'importo di 669.624.000,00 euro, coincidente con il valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali destinati dalla Regione stessa al finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013;

Considerato che non sono pervenute, nel termine del 6 agosto 2014 proposte della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dirette ad individuare modalità di riparto diverse dall'assegnazione proporzionale;

Decreta:

È assegnato alla regione Lazio, in attuazione dell'art. 32, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 669.624.000,00 euro a valere sulla disponibilità di 800.000.000,00 euro della sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 2651

14A07175

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 settembre 2014.

Differimento del termine di entrata in vigore del decreto 6 agosto 2014 recante: "Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici".

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l'art. 2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze inerenti all'elaborazione e all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, e l'art. 3, inerente agli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge;

Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante "Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti";

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" e, in particolare, l'art. 51, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e, in particolare, l'art. 26, concernente il soccorso aeroportuale e portuale, e l'art. 27, concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e l'art. 35, che abroga l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente la suddivisione in classi degli aeroporti ai fini del servizio antincendio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 recante "Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2014, con decorrenza 19 settembre 2014;

Tenuto conto che per l'effettiva attuazione del sopra richiamato decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco deve predisporre i provvedimenti attuativi ivi previsti;

Considerato che è in corso di definizione un complesso processo di riordino del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con l'obiettivo di ottimizzare il livello di funzionalità del dispositivo di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di difesa civile;

Ritenuto, pertanto, al fine di salvaguardare l'efficacia dell'attività dell'Amministrazione, di assegnare al predetto decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 un termine di attuazione che consenta, nei necessari tempi tecnici, l'ordinato espletamento delle procedure per l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi;

Decreta

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 è differita al 19 marzo 2015.

Roma, 17 settembre 2014

Il Ministro: ALFANO

14A07208

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 3 settembre 2014.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Fungo di Borgotaro» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 Giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 929/2014 della Commissione del 27 agosto 2014, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Fungo di Borgotaro», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Fungo di Borgotaro", nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 929/2014 della Commissione del 27 agosto 2014.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione Geografica Protetta «Fungo di Borgotaro», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 3 settembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Fungo di Borgotaro»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» è riservata ai funghi freschi e secchi del genere Boletus di cui al successivo art. 2 che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Fungo di Borgotaro» designa i carpofori delle seguenti varietà di Boletus Sez. Boletus secondo Moser derivate da crescita spontanea nel territorio definito nel successivo art. 3.

a. Boletus aestivalis (anche Boletus reticulatus Schaffer ex Baudin) chiamato dialettalmente «rosso» o «fungo del caldo»:

cappello: dapprima emisferico, poi convesso - pulvinato: cuticola pubescente secca (viscida con la pioggia, screpolata con il secco): colore bruno rosso più o meno scuro, uniforme;

gambo: sodo, prima ventricoso, poi più slanciato cilindrico od ingrossato alla base, dello stesso colore del cappello, ma a toni più chiari, interamente percorso da un reticolo, quasi sempre molto evidente, a maglie biancastre poi più scure;

carne: di consistenza più soffice rispetto ad altri porcini, bianca senza sfumature sotto la cuticola del cappello - odore e sapore molto gradevoli;

habitat: in prevalenza nei castagneti - epoca di produzione maggio-settembre.

b. Boletus pinicola Vittadini (anche B. pinophilus Pilat e Dermek) chiamato dialettalmente «moro»;

cappello: da emisferico a convesso appianato: cuticola pruinosa biancastra poco aderente e tomentosa prima, glabra e secca poi, colore granata bruno-rossiccio-vinoso;

gambo: massiccio e sodo, tozzo, di colore da bianco ad ocra a bruno-rossiccio, reticolo non eccessivamente evidente e solo in prossimità del bulbo;

carne: bianca, immutabile, bruno-vinosa sotto la cuticola del cappello, odore poco rilevante, sapore dolce e delicato;

habitat: la forma estiva - più tozza - è presente da giugno in prevalenza nel castagneto: quella autunnale più slanciata - cresce di preferenza nel faggeto e sotto l'abete bianco.

c. Boletus aereus Bulliard ex Fries, chiamato dialettalmente «magnan»;

cappello: emisferico, poi convesso, infine piano - allargato: cuticola secca e vellutata, colorazioni bronze-ramate specie negli esemplari adulti;

gambo: sodo, prima ventricoso poi allungato, colore bruno - ocraceo, finemente reticolato, per lo più in vicinanza della sommità;

carne: soda, bianca, immutabile, odore profumato, sapore fungino intenso, ma purissimo;

habitat: in prevalenza nei querceti e nei castagneti, presente da luglio a settembre, è la specie più xerotermofila rispetto alle altre varietà di Boletus.

d. Boletus edulis Bulliard ex Fries che dialettalmente prende il nome «fungo del freddo» in particolare la «forma bianca»;

cappello: prima emisferico poi convesso appianato: superficie glabra e opaca, un pò vischiosa a tempo umido: cuticola non separabile, con colorazione variabile dal bianco crema al bruno castano e bruno nerastro con tutte le tonalità intermedie;

gambo: sodo, panciuto prima, allungato poi, da colore biancastro al colore nocciola più chiaro alla base, reticolo non sempre presente;

carne: soda, bianca, sfumata della tinta della cuticola, immutabile, odore delicato, sapore tenue;

habitat: nei boschi di faggio, abete e castagno, presente da fine settembre alla prima neve. Rare le forme estive.

Il «Fungo di Borgotaro», all'atto di immissione al consumo può essere presentato allo stato fresco, essiccato, deve presentare, per tutte le varietà, caratteristiche organolettiche specifiche, di cui alla descrizione del presente art. 2, ed in particolare all'olfatto i carpofori devono essere caratterizzati da odore pulito, non piccante e senza inflessioni di fieno, liquerizia, legno fresco.

FUNGO DI BORGOTARO ALLO STATO FRESCO

Il fungo commercializzato allo stato fresco deve essere sano, con gambo e cappello sodi, pulito da terriccio e corpi estranei. I carpofori non devono presentare alterazioni infracutanee dovute a larve di ditteri od altri insetti su una superficie superiore al 20%. I carpofori devono presentare superficie liscia, non disidratata ed avere una umidità non superiore al 90% del peso totale oppure un peso specifico compreso tra 0,8 e 1,1, esente da grinzosità dovute a perdita di umidità.».

FUNGO DI BORGOTARO ALLO STATO SECCO

Per la commercializzazione del fungo di Borgotaro IGP allo stato secco devono essere utilizzate esclusivamente le seguenti menzioni qualificative:

a. «extra», che deve rispondere alle seguenti caratteristiche di presentazione e di requisiti:

solo fette e/o sezioni di cappello e/o di gambo, complete all'atto del confezionamento, in quantità non inferiore al 60% della quantità del prodotto finito;

colore della carne all'atto del confezionamento: da bianco a crema;

eventuale presenza di briciole provenienti solo da frammenti di manipolazione;

tramiti di larve: non più del 10% m/m;

imenio annerito: non più del 5% m/m;

b. «speciali», che devono rispondere alle seguenti caratteristiche di presentazione e di requisiti:

sezioni di cappello e/o di gambo;

colore della carne all'atto del confezionamento: da crema a nocciola;

eventuale presenza di briciole provenienti solo da frammenti di manipolazione;

tramiti di larve: non più del 15% m/m;

imenio annerito: non più del 10% m/m;

c. «commerciali», che devono rispondere alle seguenti caratteristiche di presentazione e di requisiti:

sezioni di fungo anche a pezzi con briciole: non più del 15% m/m;

colore della carne all'atto del confezionamento: da marrone chiaro a marrone scuro;

eventuale presenza di briciole provenienti da frammenti di manipolazione;

tramiti di larve: non più del 25% m/m;

imenio annerito: non più del 20% m/m.

I sistemi di essiccazione ammessi sono quello naturale (al sole), tradizionale (stufa a legna) o meccanico (essiccatoi).

Art. 3.

Area geografica

La zona di produzione del «Fungo di Borgotaro» comprende il territorio idoneo nei Comuni di Berceto, Borgotaro (Borgo Val di Taro), Albareto, Compiano, Tornolo e Bedonia in provincia di Parma e nei Comuni di Pontremoli e Zeri in provincia di Massa Carrara. Tale zona è così delimitata:

Confine Nord: partendo dal monte Ragola (a quota 1711 s.l.m.) posto al confine con la provincia di Piacenza, la linea di delimitazione è individuata dal limite territoriale tra il Comune di Bedonia ed il Comune di Bardi, che corrisponde per l'ultima parte al corso del Rio di Garibando, fino a raggiungere la strada comunale Liveglia-Frassineto; da qui prosegue lungo la suddetta strada comunale passante per l'abitato di Cornolo, e Casamurata. Sale poi sino al Passo dei morti (a quota 1104 s.l.m.) per poi ridiscendere lungo la strada comunale Cornolo-Ponte Ceno passando per la località Fontanachiosa per arrivare sino all'abitato di Ponte Ceno; da qui lungo la strada statale Bardi-Salsomaggiore, sale fino al valico di Monte Vaccà (a quota 800 s.l.m.), poi a scendere verso Bedonia lungo il corso del torrente Pelpirana sino alla confluenza con il fiume Taro, per poi proseguire lungo il suo corso passando per Borgo Val di Taro per arrivare sino alla confluenza del torrente Grontone che segna il confine tra il comune di Berceto e Terenzo.

Il confine Est è rappresentato dal corso del torrente Grontone partendo dalla sua immissione nel fiume Taro salendo sino alla confluenza con il rio Orlando a confine tra il Comune di Berceto e Terenzo sino alla località Cavazzola seguendo i confini comunali, per poi scendere sempre lungo i limiti Comunali sino al torrente Baganza. Da qui sale lungo il torrente Baganza sino alla confluenza con il torrente Arsiso per poi proseguire sino al crinale e limite comunale tra Berceto e Corniglio, seguendo il limite tra i due Comuni passando per il Rio della Vecchia, per il Lago Bozzo e rincontrando poi il torrente Baganza. Indi risale lungo il confine comunale tra Berceto e Corniglio sino al crinale con la regione Toscana passando per il monte Fontanini (a quota 1399 s.l.m.), monte Beccaro (a quota 1377 s.l.m.) sino al monte Borgognone (a quota 1401 s.l.m.) per poi ridiscendere in territorio della Regione Toscana lungo le sorgenti del Magra e lungo il suo percorso sino alla località Mignegno.

Confine Sud: dalla località Mignegno sale sino al cimitero di Traverde per proseguire lungo la mulattiera dei Chiosi sino a Case Corvi, passando per la confluenza tra i Torrenti Betigna e Verde; da Case Corvi ci si immette sulla strada Comunale che porta alla località Zeri, salendo sino al passo del Rastrello posto a confine tra la regione Toscana e la regione Liguria. Da qui prosegue lungo il confine di regione Tosco-Emiliano sino alla località Foce dei Tre Confini (passo della Colla) che delimita la regione Emilia-Romagna con la Toscana e la Liguria, sale lungo lo spartiacque tra la regione Emilia-Romagna e la Liguria sino al raggiungere il monte Gottero (a quota 1639 s.l.m.). Indi ridiscende, sempre sullo spartiacque delle due regioni, passando per il Passo della
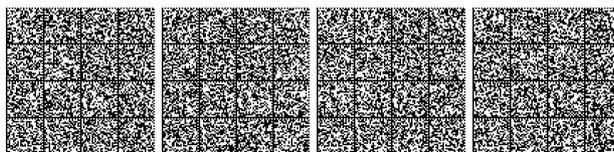
Cappelletta, per poi raggiungere il Passo Cento Croci (a quota 1056 s.l.m.), per poi salire sempre tenendo lo spartiacque, sino al monte Zuccone (a quota 1421 s.l.m.). Ridiscende sullo spartiacque sino alla località Pianpintardo, quindi sino al fiume Taro lungo il limite di confine tra la regione Liguria e la regione Emilia-Romagna in località Pelosa; da qui sale lungo il fiume Taro che delimita il confine tra le due regioni sino alla località Cerosa, e sale ancora lungo il confine regionale sino al monte Malanotte (a quota 1035 s.l.m.).

Confine Ovest: parte dal monte Malanotte (a quota 1035 s.l.m.) scende a confine tra le due regioni (Liguria ed Emilia Romagna) lungo il rio della Malanotte per salire alla confluenza con il torrente Tarola. Sale lungo tale rio per poi proseguire sempre lungo il confine regionale sino al monte Bocco (a quota 1085 s.l.m.), quindi lungo lo spartiacque delle due regioni sino al monte Ghiffi (a quota 1237 s.l.m.) per poi proseguire al monte Cantomoro (a quota 1654 s.l.m.). Scende poi al passo dell'Incisa (a quota 1467 s.l.m.), per di nuovo risalire verso il monte Penna (a quota 1735 s.l.m.), per poi scendere nuovamente attraverso il passo del Chiodo (a quota 1456 s.l.m.), seguendo lo spartiacque tra la regione Liguria ed Emilia-Romagna, per poi proseguire sino alla vetta del monte Tomarlo (a quota 1601 s.l.m.). Da qui ridiscende il Passo Tomarlo lungo lo spartiacque tra le due regioni fino al monte Croce Martincano (a quota 1722 s.l.m.) per poi raggiungere il monte Maggiorasca (a quota 1799 s.l.m.) indi il monte Bue (a quota 1771 s.l.m.). Dal monte Bue, abbandonando il confine regionale, prosegue lungo il confine provinciale tra Parma e Piacenza, raggiungendo il monte Nero (a quota 1752 s.l.m.), per scendere sempre lungo lo spartiacque provinciale, sino al Passo dello Zovallo (a quota 1409 s.l.m.), per poi risalire verso il monte Zovallo (a quota 1492 s.l.m.) e salire infine al monte Ragola (a quota 1711 s.l.m.).

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo delle particelle catastali sulle quali avviene la raccolta, dei confezionatori del prodotto fresco ed essiccato è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le condizioni ambientali dei boschi destinati alla produzione del «Fungo di Borgotaro» devono essere quelle tradizionali della zona, nel rispetto delle norme regionali in materia forestale.

L'inizio delle operazioni di raccolta deve essere non antecedente al 1° aprile e la fine non successivo al 30 novembre.

Durante le operazioni di raccolta è fatto divieto di:

utilizzare per la raccolta dei carpofori uncini, rastrelli ed altri strumenti in legno, ferro, plastica ecc. che possono ledere e danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante arboree ed arbustive;

asportare la lettiera formata da foglie, parti di rametto, erba ecc. marcescenti sul letto di caduta, al fine di evitare il danneggiamento del sottostante micelio;

utilizzare prodotti ottenuti per sintesi chimica al fine di stimolare la produzione o l'accrescimento dei carpofori;

avvalersi per la raccolta di contenitori di plastica rigidi o a borsa, in quanto non consentono la dispersione eventuale delle spore fungine.

Sono consentite, perché favoriscono la produzione fungina, le seguenti operazioni:

a. ripuliture del sottobosco in particolare da calluna brugo, erica sp., rovi e similari;

b. dispersione dei residui della pulitura di carpofori sul terreno;

c. separazione del carpoforo dal micelio per mezzo di torsione manuale o con strumento tagliente, purché non venga leso il micelio.

Sono idonei alla produzione del «Fungo di Borgotaro» i boschi, allo stato puro o misto, delle seguenti specie:

a. latifoglie: faggio, castagno, cerro ed altre specie quercine, carpino, nocciolo, pioppo tremolo

b. conifere: abete bianco e rosso, pino nero, silvestre ed altre specie di Pinus, duglasia governate a fustaia.

Anche le aree arbustive, prative, pascolive intercluse o confinanti con i boschi sino ad una distanza di 100 m dal bordo dei boschi si ritengono atte alla produzione del «Fungo di Borgotaro» in quanto correlate allo sviluppo dell'apparato radicale.

Art. 6.

Legame

La zona di produzione del «Fungo di Borgotaro» è caratterizzata da assoluta omogeneità sotto l'aspetto climatico per quanto attiene la piovosità che manifesta uniformità di precipitazioni nei due versanti, nonché per quanto attiene le temperature e le relative escursioni termiche. Geologicamente tutta l'area è caratterizzata da formazione prevalentemente arenacea, con poche aree argillose. Conseguentemente vi è uniformità anche sotto il profilo pedologico e per quanto attiene la ritenzione e la circolazione meteoriche negli orizzonti sottostanti allo strato humifero, che assicurano la presenza di sufficiente umidità nel sottobosco, fattore questo essenziale per la produzione fungina e in particolare per le quattro varietà del genere Boletus.

L'intera area di produzione ha in comune anche la gestione del patrimonio fungino. Infatti, da ormai quasi cinquant'anni, in queste zone sono state istituite apposite riserve per la salvaguardia dei funghi, adottando anche gli stessi regolamenti per la raccolta; tali riserve hanno lo scopo di regolamentare gli accessi dei cercatori, con limitazioni in merito ai giorni di apertura e ai quantitativi di funghi raccoglibili, con lo scopo di tutelare sia il bosco sia i miceti da uno sfruttamento eccessivo.

Tutte le varietà che rappresentano il «Fungo di Borgotaro» sono caratterizzate da odore pulito, non piccante e senza inflessioni di fieno, liquerizia, legno fresco. Il fungo fresco presenta una conservabilità di circa 3-4 giorni, e nei secoli il modo migliore per conservare questo prodotto è stato proprio l'essiccazione. Con questo metodo si mantengono inalterate le caratteristiche del fungo di partenza, esaltandone soprattutto il profumo che, per il «Fungo di Borgotaro», è notoriamente molto intenso.

A detta di molti raccoglitori provenienti da ogni parte d'Italia, a caratterizzare positivamente il «Fungo di Borgotaro» è il mantenimento del suo profumo, a differenza dei porcini provenienti da altre zone, che una volta essiccati perdono questa peculiarità organolettica.

Infatti, alla fine del 1800 con la nascita delle prime imprese che iniziano a svolgere attività di trasformazione, anche attraverso un procedimento di essiccazione, e commercializzazione, il «Fungo di Borgotaro» ha assunto un'importanza economica vera e propria.

Da secoli nella zona della Valtaro e della Valmagra il «Fungo di Borgotaro» ha accresciuto la propria reputazione, diventando, nel linguaggio comune ma anche sul mercato, tra i miceti più pregiati. Una prima testimonianza sulla produzione del porcino presente nella zona di produzione individuata dalla I.G.P. «Fungo di Borgotaro» si trova nell'opera «istori-a di Borgo Val di Taro che riguarda insieme la mutazione dei domini in Italia e Lombardia sotto i Pontefici, i Re, gli Imperatori di occidente da Carlo Magno che come molte città si fecero Repubbliche» redatta da A.C. Cassio (1669-1760). In quest'opera vengono illustrate le proprietà del fungo, la zona di produzione, nonché gli usi sulla raccolta e distribuzione del prodotto stesso. Un'altra testimonianza su questa produzione fungina si ricava dal vocabolario topografico del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla del Lorenzo Molossi (Parma 1832-1834) e dal libro di D. Tommaso Grilli «Manipolo di cognizioni con cenni storici di Albareto, di Borgotaro» edito nel 1893 dove si parla delle attività svolte nel territorio e si cita espressamente la presenza e l'importanza nella zona di una produzione fungina e se ne descrivono, altresì, le consuetudini di raccolta e di lavorazione. A fine del 1800 la trasformazione e la commercializzazione di questo prodotto avevano assunto una rilevanza tale da alimentare una fiorente attività di esportazione, notoriamente nei paesi del Nord-America e del sud-America. Una sintesi dei problemi connessi al fungo di Borgotaro è contenuta in un articolo di C. Bellini dell'anno 1933 apparso sull'Avvenire agricolo e ripubblicato nel 1975 dall'Associazione «A. Emmanuelli» dove emerge la necessità di addivenire ad una autorizzazione del «cosiddetto marchio

di origine». Vista l'importanza della coltura, l'Amministrazione comunale di Borgotaro con un apposito regolamento fin dall'anno 1928 istituì un mercato compreso in due giorni settimanali per la contrattazione della vendita del prodotto, in modo particolare quello essiccato. A partire dal 1964 il Consorzio delle Comunalie Parmensi si è fatto promotore delle iniziative per la valorizzazione del prodotto e ha presentato domanda di riconoscimento geografico il 10 luglio 1989. La proposta per la regolamentazione dell'I.G.P. è apparsa nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1993 e il successivo decreto 2 dicembre 1993 nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1993.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Suolo e Salute S.r.l. Indirizzo: via Paolo Borsellino n. 12/B I-61032 Fano (PU) Tel: +39/0721860543, Fax: +39/0721860543, info@suoloesalute.it

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Per l'immissione al consumo i carpofori allo stato fresco devono essere possibilmente separati per varietà e devono essere commercializzati in contenitori di legno, preferibilmente faggio o castagno, dalle dimensioni di 50 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza oppure 25 cm x 30 cm e con sponde basse (padelle) in modo da essere collocati in un unico strato per facilitare i controlli.

Al contenitore dovrà essere apposta una retina con inserita fasciatura sigillata in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Il prodotto essiccato dovrà essere confezionato in contenitori in legno o vimini, in buste o in contenitori di ceramica o terracotta, contenenti 20, 50, 100 o 200 grammi di prodotto essiccato, e dovranno presentare un bollino con un numero progressivo di serie.

La confezione del prodotto essiccato dovrà essere sigillata in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Sui contenitori o confezioni dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Fungo di Borgotaro» e «Indicazione geografica protetta» oltre al logo del prodotto, al simbolo dell'Unione e agli elementi atti ad individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi caratteri laudativo o non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del fungo.

Il logo del «Fungo di Borgotaro» è racchiuso in un ovale rappresentante il profilo di un fungo di colore marrone e tre strisce curvilinee di colore verde in tre sfumature diverse, con le diciture Indicazione Geografica Protetta in colore verde, posto in testa al fungo, e, sotto a questo, Fungo di Borgotaro in colore marrone. Gli indici colorimetrici utilizzati sono il Pantone 1605 per il fungo e per la scritta Fungo di Borgotaro, il Pantone 357 per le scritte indicazione geografica protetta ed I.G.P. ed il Pantone 377 per la striscia esterna del logo; le tre strisce sotto al fungo sono tre sfumature di verde rispettivamente Pantone 357, retino al 50% del Pantone 357 e retino al 20% del Pantone 357

14A07167

DECRETO 9 settembre 2014.

Modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: «Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana";

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale" ed, in particolare, l'art. 3 che affida all'Associazione Italiana Allevatori (AIA) i controlli delle attitudini produttive per ogni specie, razza o altro tipo genetico;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 1999" ed, in particolare, l'art. 14;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 concernente "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

Visto in particolare l'art. 4 del d.l. n. 91/2014 recante "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP";

Visto che il citato art. 4, comma 3, del d.l. 91/2014 prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero della salute provveda, con decreto, a definire le disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP e per la rilevazione della produzione e la tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino;

Visto che con il decreto ministeriale 8 maggio 2002 del Ministero della salute, relativo all'istituzione di nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario, l'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno è stato riconosciuto "Centro di referenza nazionale sull'igiene e le tecnologie dell'allevamento e delle produzioni bufaline";

Tenuto conto che il Ministero della salute consente al SIAN l'accesso alla Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, limitatamente ai dati previsti dalla normativa vigente in materia di identificazione e registrazione anagrafica degli animali;

Considerata la necessità di istituire una cooperazione applicativa tra il SIAN e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per la gestione della piattaforma informatica, relativa alla tracciabilità della filiera bufalina, che sarà sancita in un apposito protocollo operativo e relativi accordi di servizio;

Considerata la necessità di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino;

Ritenuto necessario definire, in attuazione del citato art. 4 del d.l. 91/2014, le misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 5 agosto 2014;

Decreta:

Art. 1.

Modalità per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP

1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 la produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente, fisicamente separato dallo spazio in cui avviene la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP e dei prodotti realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La separazione fisica deve impedire ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte e, pertanto, riguarda gli impianti di stoccaggio, di movimentazione, di lavorazione del latte e di confezionamento dei prodotti. Gli impianti e le apparecchiature che non entrano in contatto con il latte e/o con i prodotti da esso ottenuti possono essere utilizzati a servizio di linee di lavorazione situate in spazi differenti.

2. Le imprese che lavorano sia latte del sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana che latte diverso, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale, devono inviare, esclusivamente in formato elettronico, al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF e all'Organismo di controllo incaricato, la planimetria dello stabilimento con l'indicazione delle differenti linee di produzione, dei serbatoi, compresi quelli mobili, degli impianti e delle condutture dedicati alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. I serbatoi devono essere distintamente numerati e recare dispositivi di misurazione per la lettura diretta del contenuto. Nel caso di adeguamento dell'impianto le imprese invieranno entro i successivi 30 giorni il progetto di adeguamento, provvedendo poi ad aggiornare la documentazione a lavori ultimati.

3. Le imprese che lavorano esclusivamente latte del sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana sono esonerate dall'invio della documentazione di cui al comma 2.

Art. 2.

Modalità per la rilevazione della produzione e la tracciabilità del latte di bufala

1. È istituita la piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

2. Gli allevatori bufalini hanno l'obbligo di comunicare alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" i seguenti dati:

a) I quantitativi giornalieri di latte prodotto complessivamente dalle bufale in lattazione presenti in allevamento ed i soggetti ai quali è conferito. I dati rilevati giornalmente sono riportati in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informativo, di cui all'Allegato A, e dovranno essere comunicati alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" quotidianamente e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi della settimana successiva al rilevamento. Il latte prodotto giornalmente deve essere corredato, durante il trasporto, da specifica documentazione di accompagnamento, sottoscritta dall'allevatore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente, come da modello (Allegato *B)*.

b) I quantitativi di latte prodotto, nelle 24 ore, da ciascuna bufala in lattazione presente in allevamento, misurati come somma delle quantità prodotte nelle singole mungiture eseguite durante la giornata. Tale dato deve essere rilevato il primo giorno lavorativo di ciascun mese dell'anno e comunicato alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" entro 5 giorni.

3. La rilevazione mensile della quantità di latte prodotto, nelle 24 ore, da ciascuna bufala in lattazione presente in allevamento deve avvenire attraverso uno strumento di rilevazione (quale lattometro meccanico, lattometro elettronico, vaso misuratore, etc.) omologato dall'Associazione italiana Allevatori ai sensi dell'art. 12 del Disciplinare dei Controlli Produttivi per la Produzione del Latte approvato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 n. 12148. La corretta funzionalità di tali strumenti è controllata da organismi certificati dal Comitato Internazionale per le Misurazioni sugli Animali (ICAR) con frequenza biennale nonché in ogni caso di sostituzione o su indicazione del Comitato Tecnico dei Controlli Latte dell'Associazione Italiana Allevatori.

4. Tali dati devono essere trasmessi dal singolo allevatore, direttamente o tramite organismi o soggetti terzi da lui delegati, alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina".

Art. 3.

Modalità per la rilevazione della produzione e la tracciabilità dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino

1. I trasformatori di latte di bufala hanno l'obbligo di comunicare alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" i seguenti dati:

a) I quantitativi di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, acquistati per la realizzazione di prodotti trasformati, nonché l'indicazione dei soggetti che li hanno conferiti;

b) I quantitativi prodotti di Mozzarella di Bufala Campana DOP;

c) I quantitativi prodotti di Mozzarella di latte di bufala;

d) I quantitativi di altri prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino;

e) I quantitativi di latte di bufala e di semilavorati inutilizzati ed eventualmente congelati.

2. I dati rilevati giornalmente sono riportati in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informativo, di cui all'Allegato C, e comunicati alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" quotidianamente e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi della settimana successiva al rilevamento.

Art. 4.

Obblighi dei soggetti intermediari

1. I soggetti intermediari, ossia tutti coloro che si interpongono tra gli allevatori bufalini ed i trasformatori di latte di bufala, hanno l'obbligo di comunicare alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" i seguenti dati:

a) I quantitativi giornalieri di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, acquistati con l'indicazione di ciascun soggetto conferente;

b) I quantitativi giornalieri di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, ceduti con l'indicazione di ciascun destinatario.

2. I dati rilevati giornalmente sono riportati in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informativo, di cui all'Allegato D, e comunicati alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" quotidianamente e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi della settimana successiva al rilevamento.

Art. 5.

Modalità per la trasmissione dei dati

1. Ai fini della trasmissione dei dati produttivi alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina", gli allevatori bufalini, i trasformatori di latte di bufala ed i soggetti intermediari devono identificarsi sul portale di accesso ai servizi del Mipaaf (http://mipaaf.sian.it) e seguire le modalità per la registrazione utente.

2. I dati produttivi comunicati alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" saranno gestiti dal SIAN e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nell'ambito di una cooperazione applicativa che sarà determinata in un apposito Protocollo, con la stipula di relativi accordi di servizio.

3. Per i soggetti della filiera, inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP, i dati di cui agli articoli 3 e 4 sono trasmessi , in base agli accordi di servizio stipulati, dall'organismo di controllo autorizzato alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina".

4. Per le bufale sottoposte ai controlli funzionali della produzione del latte, la quantità di latte giornaliera per singolo animale è determinata dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA) attraverso sistemi approvati da ICAR e comunicata, in base agli accordi di servizio stipulati, alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina".

5. I quantitativi di latte di bufala e dei prodotti trasformati sono comunicati utilizzando come unità di misura il chilogrammo.

6. All'attivazione del sistema, con la prima comunicazione, i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare, i quantitativi di latte e di prodotti trasformati detenuti dalla mezzanotte del giorno precedente a quello della prima rilevazione dei dati.

7. L'allevatore bufalino, i trasformatori di latte di bufala ed i soggetti intermediari, devono conservare, in maniera organizzata e consultabile, i dati rilevati per almeno un anno.

Art. 6.

Violazioni

1. In caso di mancata trasmissione dei dati indicati agli articoli 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni previste dall'art. 4, comma 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. L'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 deve avvenire entro 14 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Agli allevatori bufalini, ai trasformatori di latte di bufala nonché ai soggetti intermediari è concesso il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per attivare la procedura di registrazione presso la piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina".

3. In fase di prima applicazione, in via sperimentale, agli allevatori bufalini è concesso un periodo di 24 mesi, salvo ulteriori disposizioni, per adeguarsi all'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 2. Con riferimento all'obbligo di cui al punto *b)* del comma 2 dell'art. 2, agli allevatori bufalini, per un periodo di 24 mesi, salvo ulteriori disposizioni, non si applicano le sanzioni previste dall'art. 4, comma 5 del d.l. 91/2014. In tale periodo la rilevazione mensile della quantità di latte prodotto, nelle 24 ore, da ciascuna bufala in lattazione può essere delegata, dagli allevatori bufalini, all'Associazione Italiana Allevatori ed il dato rilevato, mediante metodi accreditati ICAR, sarà comunicato, opportunamente elaborato, direttamente dall'AIA alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina".

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati o sostituiti con determinazione dipartimentale.

2. Il decreto ministeriale 14 gennaio 2013, recante "Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala, in attuazione dell'art. 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4" ed il decreto ministeriale 10 aprile 2013, recante "Modalità per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana" sono abrogati.

3. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 settembre 2014

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro della salute
LORENZIN

ALLEGATO *A*

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91
Scheda rilevamento giornaliero per allevatore bufalino

Codice azienda	**Codice fiscale**	**Data**

Denominazione allevatore

QUANTITATIVO GIORNALIERO DI LATTE PRODOTTO COMPLESSIVAMENTE DALLE BUFALE IN LATTAZIONE PRESENTI IN ALLEVAMENTO

Qta totale latte di bufala prodotto in Kg (1)	

QUANTITATIVI GIORNALIERI DI LATTE CONFERITO

Codice fiscale acquirente	**Nominativo/Ragione sociale acquirente**	**Qta latte di bufala conferito in Kg** (1)	**Numero documento di accompagnamento** (2)

Istruzioni di compilazione

(1) I quantitativi di latte vanno indicati con valori interi arrotondati, l'arrotondamento deve essere al valore intero più prossimo. Ad esempio una produzione di 8.4 kg dovrà essere registrata come 8 kg mentre una produzione di 8.6 kg dovrà essere registrata come 9 kg, nel caso di 8.5 kg si deve arrotondare sempre all'intero superiore ovvero 9kg

(2) Identificativo univoco assegnato al documento di accompagnamento del latte bufalino

Mod A

Foglio n. _____

ALLEGATO *B*

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91
Documento di accompagnamento del latte bufalino N. ____________/_______ (1)

Copia per l'allevatore

Allevatore (2) ______ Nome/Denominazione/Ragione sociale

C.Fiscale/P.Iva (2) ______

Sede operativa ______ Via/località n° ______ Comune ______ Provincia

Codice Azienda (2) ______ **Q.ta consegnata (kg)** ______

Data compilazione ______ **Allevatore (timbro e firma)**

Trasportatore ______ Nome/Denominazione/Ragione sociale

Indirizzo ______ Via/località n° ______ Comune ______ Provincia

Identificativo fiscale ______ **Targa automezzo** ______

Data inizio trasporto ______ **Trasportatore (timbro e firma)**

Destinatario
(se diverso dall'acquirente) ______ Nome/Denominazione/Ragione sociale

Indirizzo ______ Via/località n° ______ Comune ______ Provincia

Identificativo fiscale ______

Data di arrivo ______ **Destinatario (timbro e firma)**

Ditta Acquirente ______ Nome/Denominazione/Ragione sociale

Sede legale ______ Via/località n° ______ Comune ______ Provincia

Sede operativa ______ Via/località n° ______ Comune ______ Provincia

Albo Reg.le n. ______

Identificativo fiscale ______

Data di arrivo ______ **Destinatario (timbro e firma)**

Note alla compilazione
1. Prima della vidimazione al documento va assegnato un progressivo unico nell'ambito dell'allevamento e dell'anno solare (es. 2013-00001)
2. Ogni documento di accompagnamento, prima della vidimazione deve contenere il nome dell'allevatore, l'identificativo fiscale e il codice azienda.

Vidimazione documento

E' consentito l'utilizzo di modelli diversi da quello riportato nel presente allegato purché contengano le stesse informazioni e siano soggetti a preventiva vidimazione

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91
Documento di accompagnamento del latte bufalino N. ___________/_______ (1)

Allevatore (2) ______ Nome/Denominazione/Ragione sociale

C.Fiscale/P.Iva (2) ______

Sede operativa ______ Via/località n° | Comune | Provincia

Codice Azienda (2) ______ **Q.ta consegnata (kg)** ______

Data compilazione ______ **Allevatore (timbro e firma)**

Trasportatore ______ Nome/Denominazione/Ragione sociale

Indirizzo ______ Via/località n° | Comune | Provincia

Identificativo fiscale ______ **Targa automezzo** ______

Data inizio trasporto ______ **Trasportatore (timbro e firma)**

Copia per l'acquirente

Destinatario (se diverso dall'acquirente) ______ Nome/Denominazione/Ragione sociale

Indirizzo ______ Via/località n° | Comune | Provincia

Identificativo fiscale ______

Data di arrivo ______ **Destinatario (timbro e firma)**

Ditta Acquirente ______ Nome/Denominazione/Ragione sociale

Sede legale ______ Via/località n° | Comune | Provincia

Sede operativa ______ Via/località n° | Comune | Provincia

Albo Reg.le n. ______

Identificativo fiscale ______

Data di arrivo ______ **Destinatario (timbro e firma)**

Note alla compilazione
1. Prima della vidimazione al documento va assegnato un progressivo unico nell'ambito dell'allevamento e dell'anno solare (es. 2013-00001)
2. Ogni documento di accompagnamento, prima della vidimazione deve contenere il nome dell'allevatore, l'identificativo fiscale e il codice azienda.

Vidimazione documento

E' consentito l'utilizzo di modelli diversi da quello riportato nel presente allegato purché contengano le stesse informazioni e siano soggetti a preventiva vidimazione

ALLEGATO *C*

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91
Scheda rilevamento giornaliero per trasformatori latte di bufala

Codice azienda	**Codice fiscale**	**Data**

Denominazione trasformatore

QUANTITATIVI GIORNALIERI DI LATTE DI BUFALA E DI SEMILAVORATI, ANCHE IN FORMA CONGELATA, ACQUISTATI PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI TRASFORMATI

Codice fiscale	**Nominativo/Ragione sociale**	**Qta di latte bufala in Kg** (1)	**Qta di semilavorati in Kg** (1)	**Qta prodotti acquistati in forma congelata in Kg** (1)	
				Latte bufala	**Semilavorati**

Istruzioni di compilazione

(1) I quantitativi vanno indicati con valori interi arrotondati, l'arrotondamento deve essere al valore intero più prossimo. Ad esempio un quantitativo di 8.4 kg va registrato come 8 kg mentre un quantitativo di 8.6 kg va registrato come 9 kg, nel caso di 8.5 kg si deve arrotondare sempre all'intero superiore ovvero 9kg

Mod C1 Foglio n. _____

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91

Scheda rilevamento giornaliero per trasformatori latte di bufala

Codice azienda	Codice fiscale	Data

Denominazione trasformatore

PRODOTTI TRASFORMATI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL LATTE BUFALINO

Mozzarella di bufala

Prodotto	Qta in Kg (1)
Mozzarella di Bufala Campana DOP	
Mozzarella di latte di bufala	

Altri prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino

Prodotto	Qta in Kg (1)
Ricotta di bufala	
Mascarpone	
Stracchino	
Provola	
Caciocavallo	
Caciottina di bufala	
Burro	
Yogurt	
Gelato	
Altro	

Prodotti inutilizzati ed eventualmente congelati

Prodotto	Qta in Kg (1)
Latte di bufala	
Semilavorati	
Latte di bufala congelato	
Semilavorato congelato	

Istruzioni di compilazione

(1) I quantitativi vanno indicati con valori interi arrotondati, l'arrotondamento deve essere al valore intero più prossimo. Ad esempio un quantitativo di 8.4 kg va registrato come 8 kg mentre un quantitativo di 8.6 kg va registrato come 9 kg, nel caso di 8.5 kg si deve arrotondare sempre all'intero superiore ovvero 9kg

Mod C2

Foglio n. _____

ALLEGATO *D*

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91
Scheda rilevamento giornaliero per soggetti intermediari

Codice azienda	**Codice fiscale**	**Data**

Denominazione intermediario

SCHEDA ACQUISTO

ACQUISTO DI QUANTITATIVI GIORNALIERI DI LATTE DI BUFALA E DI SEMILAVORATI, ANCHE IN FORMA CONGELATA

Codice fiscale	**Nominativo/Ragione sociale**	**Qta di latte bufala in Kg** (1)	**Qta di semilavorati in Kg** (1)	**Qta prodotti acquistati in forma congelata in Kg** (1)	
				Latte bufala	**Semilavorati**

Istruzioni di compilazione
(1) I quantitativi vanno indicati con valori interi arrotondati, l'arrotondamento deve essere al valore intero più prossimo. Ad esempio un quantitativo di 8.4 kg va registrato come 8 kg mentre un quantitativo di 8.6 kg va registrato come 9 kg, nel caso di 8.5 kg si deve arrotondare sempre all'intero superiore ovvero 9kg

Mod D1 Foglio n. _____

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91

Scheda rilevamento giornaliero per soggetti intermediari

Codice azienda	**Codice fiscale**	**Data**

Denominazione intermediario

SCHEDA VENDITA

VENDITA DI QUANTITATIVI GIORNALIERI DI LATTE DI BUFALA E DI SEMILAVORATI, ANCHE IN FORMA CONGELATA

Codice fiscale	**Nominativo/Ragione sociale**	**Qta di latte bufala in Kg** (1)	**Qta di semilavorati in Kg** (1)	**Qta prodotti venduti in forma congelata in Kg** (1)	
				Latte bufala	**Semilavorati**

Istruzioni di compilazione

(1) I quantitativi vanno indicati con valori interi arrotondati, l'arrotondamento deve essere al valore intero più prossimo. Ad esempio un quantitativo di 8.4 kg va registrato come 8 kg mentre un quantitativo di 8.6 kg va registrato come 9 kg, nel caso di 8.5 kg si deve arrotondare sempre all'intero superiore ovvero 9kg

Mod D2 Foglio n. _____

14A07172

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 17 settembre 2014.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte. (Ordinanza n. 191).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 con la quale è stato dichiarato, fino al 23 settembre 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 107 del 23 luglio 2013 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte.";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2013 con cui la durata della dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del 26 giugno 2013, è stata estesa per ulteriori novanta giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 128 del 22 novembre 2013 recante: "Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte.";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2013, con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato per ulteriori centoottanta giorni;

Vista la nota del 17 marzo 2014 con cui il Commissario delegato ha trasmesso parzialmente la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, del patrimonio edilizio privato e dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, di cui all'art. 4, comma 3, della predetta ordinanza n. 128 del 2013;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte con nota del 26 maggio 2014;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Piemonte è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore regionale alle opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste della regione Piemonte è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il Direttore regionale alle opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Direttore regionale alle opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della regione Piemonte, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto Direttore provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5771, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 107 del 23 luglio 2013, che viene al medesimo intestata per trenta mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore regionale alle opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Piemonte ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Direttore regionale alle opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2014

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A07174

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Avviso concernente la pubblicazione sul sito istituzionale del decreto 13 maggio 2014, recante: «Approvazione delle linee guida applicative dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, concernente la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali».

Il decreto ministeriale 13 maggio 2014, recante: "Approvazione delle linee guida applicative dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, concernente la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali" è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all'indirizzo: www.beniculturali.it/avvisi e circolari/archivio.

14A07173

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamulin HF 125» 125 mg/g.

Estratto provvedimento n. 713 del 29 agosto 2014

Medicinale veterinario: TIAMULIN HF 125.

Confezione: 125 mg/g polvere per uso orale per suini e per polli da carne - sacco da 5 kg - A.I.C. 103432011.

Oggetto: Variazione: modifica tempi di attesa (Revisione decreto ministeriale 4 marzo 2005).

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani, 2 - codice fiscale n. 02117690152.

A seguito della procedura di revisione del medicinale veterinario indicato in oggetto (decreto ministeriale 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per i suini: carne e visceri: da 10 giorni a 3 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Suini - carne e visceri: 3 giorni;

Polli da carne - carne e visceri: 8 giorni.

Non è consentito l'uso su galline che producono uova destinate al consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento n. 871 del 26 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 2013, fatto salvo il riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale in questione, allegato allo stesso, che mantiene la propria validità ed efficacia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07148

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equimoxectin» 18,92 mg/g gel orale per cavalli e ponies.

Estratto decreto n. 81 del 28 agosto 2014

Procedura decentrata n. FR/V/0264/001/DC.

Medicinale veterinario: EQUIMOXECTIN 18,92 mg/g gel orale per cavalli e ponies.

Titolare A.I.C.: La società Continental Farmaceutica, rue Laid Burniat, 1348 Louvain-la-Neuve – Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L. Ctra Camprodón s/n "La Riba", 17813 Vall de Bianya, Girona – Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola contenente una siringa da 14.8 g di gel - A.I.C. n. 104663012;

Scatola contenente 10 siringhe confezionate singolarmente da 14.8 g di gel - A.I.C. n. 104663024;

Scatola contenente 20 siringhe da 14.8 g di gel - A.I.C. n. 104663036.

Composizione: ogni grammo contiene:

Principio attivo: Moxidectin - 18.92 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di Destinazione: cavalli e ponies.

Indicazioni terapeutiche: il medicinale veterinario è indicato per il trattamento delle infestioni causate da ceppi di parassiti sensibili al moxidectin.

Grandi strongili:

Strongylus vulgaris (adulti e stadio endoarterioso);

Strongylus adentatus (adulti e stadio viscerale);

Triodontophorus brevicauda (adulti);

Triodontophorus serratus (adulti);

Triodontophorus tenuicollis (adulti).

Piccoli strongili (adulti e larve intraluminali):

Cyathostomum spp.;

Cylicocyclus spp.;

Cylicostephanus spp.;

Cylicodontophorus spp.;

Gyalocephalus spp.

Ascaridi:

Parascaris equorum (adulti e stato larvale).

Altre specie:

Oxyuris equi (adulti e stadio larvale);

Habronema muscae (adulti);

Gasterophilus intestinalis (L2 e L3);

Gasterophilus nasalis (L2 e L3);

Strongyloides westeri (adulti);

Trichostrongylus axei.

Il medicinale veterinario ha una efficacia persistente di due settimane contro i piccoli strongili. L'escrezione di uova di piccoli strongili è soppressa per 90 giorni.

Il medicinale veterinario è efficace contro gli stadi larvali intramuscolari L4 (in fase di sviluppo) dei piccoli strongili. Otto settimane dopo il trattamento, gli stadi larvali precoci (ipobiotici) EL3 dei piccoli strongili vengono eliminati.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 32 giorni.

Non utilizzare in equidi che producono latte destinato al consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A07149

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobivac Tricat Trio»

Estratto del provvedimento n. 700 del 28 agosto 2014

Medicinale veterinario: NOBIVAC TRICAT TRIO.

Confezione: A.I.C. n. 103903.

Titolare A.I.C.: Intervet International BV con sede in Wim de Körverstraat 35 – 5831 AN Boxmeer – The Netherland.

Modifica: Variazione tipo I.A, n. B.II.e.5.a.1: modifica delle dimensioni del prodotto finito – modifica entro i limiti delle dimensioni delle confezioni al momento approvate.

Si autorizza l'aggiunta di due nuove confezioni, e precisamente:

Scatola in PET con 5 fiale di vaccino da 1 dose + 5 fiale di solvente da 1 ml - A.I.C. n. 103903074;

Scatola in PET con 25 fiale di vaccino da 1 dose + 25 fiale di solvente da 1 ml - A.I.C. n.103903086.

Per effetto della variazione sopra indicata il sommario delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato come di seguito indicato:

8. Numero(i) di autorizzazione all'immissione in commercio:

Scatola di cartone con 5 fiale di vaccino da 1 dose + 5 fiale di solvente da 1 ml - A.I.C. n. 103903011;

Scatola di cartone con 25 fiale di vaccino da 1 dose + 25 fiale di solvente da 1 ml - A.I.C. n. 103903023;

Scatola di cartone con 10 fiale di vaccino da 1 dose - A.I.C. n. 103903035;

Scatola di cartone con 50 fiale di vaccino da 1 dose - A.I.C. n. 103903047;

Scatola in PET con 10 fiale di vaccino da 1 dose - A.I.C. n. 103903050;

Scatola in PET con 50 fiale di vaccino da 1 dose - A.I.C. n. 103903062;

Scatola in PET con 5 fiale di vaccino da 1 dose + 5 fiale di solvente da 1 ml - A.I.C. n. 103903074;

Scatola in PET con 25 fiale di vaccino da 1 dose + 25 fiale di solvente da 1 ml - A.I.C. n. 103903086.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A07150

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Raldon»

Estratto del provvedimento n. 702 del 28 agosto 2014

Oggetto: Medicinale veterinario «RALDON»

Confezioni:

flaconi da 1 kg - A.I.C. n. 102453014;

vescica da 5 kg - A.I.C. n. 102453026;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102453038.

Titolare: DOX-AL Italia S.p.a., largo Donegani n. 2 - 20121 Milano.

Variazione di tipo IB

B.II.e.5.d Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del peso/volume di riempimento di medicinali multidose (o dose unica, utilizzazione parziale) per uso non parenterale.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

viene aggiunta tra le confezioni, una tanica da 10 kg.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

al Punto 6.5 dell'RCP viene aggiunto:

Tanica da 10 kg, color argento, in polietilene ad alta densità con tappo in polipropilene;

al Punto 8 dell'RCP viene aggiunto:

Tanica da 10 kg: 102453040

al Punto 10 dell'RCP viene modificata la data di revisione del testo.

Data di revisione del testo: Agosto 2014

al Punto Confezioni del Foglietto illustrativo e dell'etichetta esterna viene aggiunto :

Tanica da 10 kg.

al Punto Numeri dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del Foglietto illustrativo e dell'etichetta esterna viene aggiunto il n. di A.I.C. della nuova confezione.

Tanica da 10 kg: A.I.C. n. 102453040.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A07151

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Dualmix», «Duorespal Premix», «Gammamix», «Trimevet Premix» e «Tyagel Premix 10».

Provvedimento n. 687 del 26 agosto 2014

Medicinali veterinari:

DUALMIX (A.I.C. n. 102859).

DUORESPAL PREMIX (A.I.C. n. 102658).

GAMMAMIX (A.I.C. n. 103322).

TRIMEVET PREMIX (A.I.C. n. 102477).

TYAGEL PREMIX 10 (A.I.C. n. 103442).

Titolare A.I.C.: Virbac S.r.l. con sede in via Caldera n. 21, 20153 Milano, codice fiscale n. 06802290152.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA: Trasferimento sede legale della ditta titolare dell'A.I.C.

Si autorizza, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, il trasferimento della sede legale della ditta titolare dell'A.I.C.

Da: Virbac S.r.l. con sede in via Caldera n. 21, 20153 Milano, codice fiscale n. 06802290152.

A: Virbac S.r.l. con sede in via Ettore Bugatti n. 15, 20142 Milano, codice fiscale n. 06802290152.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A07152

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione «PREKMURSKA GIBANICA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 297 del 4 settembre 2014, a norma dell'art. 50, del Reg. (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica della denominazione registrata «PREKMURSKA GIBANICA» STG, presentata dalla Slovenia, per il prodotto entrante nella categoria - Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o -biscotteria.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - EX PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A07166

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-219) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00